

## COMUNICAZIONE n° 123

### AI GENITORI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE, AI TUTORI O AI SOGGETTI AFFIDATARI DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA- loro sedi Al sito web

**OGGETTO: Indicazioni operative in materia di prevenzione ed obbligo vaccinale per i minori da 0 a 16 anni, compresi i minori stranieri non accompagnati (Legge n. 119/2017 di conversione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73).**

Come già comunicato in precedenza, il decreto-legge menzionato in oggetto, all'art. 1 commi 1 e 1-bis, estende a dieci le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni. Queste sono: • Anti-poliomielitica; • Anti-difterica • Anti-tetanica • Anti-epatite B • Anti-pertosse • Anti-Haemophilus influenzae tipo B • Anti-morbillo • Anti-rosolia • Anti-parotite • Anti-varicella.

Dall'anno scolastico 2017-18, la presentazione della documentazione vaccinale (riguardante l'avvenuta vaccinazione o l'esonero o l'omissione o il differimento) costituisce requisito di accesso alla Scuola dell'Infanzia.

Per l'anno scolastico in corso, la documentazione vaccinale è stata presentata entro l'11 settembre (art. 5, co. 1).

Le famiglie che:

- al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, hanno presentato una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- oppure hanno prodotto copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente ed effettueranno detta vaccinazione entro la fine dell'anno scolastico in corso,

**dovranno consegnare in segreteria, entro il 10 marzo 2018, la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali.**

Le famiglie che hanno l'esonero, l'omissione o il differimento delle vaccinazioni, potranno presentare uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:

- a) attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Nazionale (art. 1, co. 3);
- b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, co. 2).


Decorso il termine del 10 marzo 2018, entro i successivi 10 giorni, i dirigenti scolastici comunicano alla ASL la mancata presentazione della idonea documentazione e i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori saranno invitati a regolarizzare la propria posizione per consentire l'accesso ai servizi.

#### **Trattamento dei dati**

Le Istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione possono trattare esclusivamente i dati personali, anche sensibili, relativi all'adempimento, differimento, esonero o omissione dell'obbligo vaccinale che siano indicati nella documentazione prevista negli articoli 3, 3-bis e 4 del decreto-legge richiamata nella presente nota. Analogamente, tali dati personali, compresi quelli degli operatori scolastici, possono essere oggetto delle sole operazioni di trattamento e

comunicazione strettamente indispensabili per assolvere agli adempimenti previsti dal decreto-legge e, in particolare, a quelli di segnalazione nei confronti delle aziende sanitarie locali. Le modalità e i tempi di acquisizione della comunicazione e del trasferimento diretto, tra amministrazioni, dei dati personali, relativi all'adempimento dell'obbligo vaccinale, devono essere quelli previsti dalla legge di conversione del decreto-legge.

Altamura, 28 febbraio 2018



**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

**I. Abbatantuono**